VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL TAVOLO ZONALE

DELIBERAZIONE N. 6 IN DATA 01/04/2003

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO ZONALE.

La presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e n. 1 allegato.

L'anno DUEMILATRE addì UNO del mese di APRILE alle ore 15.00 nella sala delle adunanze

Con atto formale del Sindaco del Comune di Gussago in qualità di Comune capozona del distretto n. 2 Brescia Ovest vennero convocati, a seduta, i componenti del Tavolo zonale per la predisposizione e la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di zona si sensi della Legge 328/2000 .

All'appello risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
Comune di Gussago		X	
Comune di Cellatica		X	
Comune di Rodendo Saiano		X	
Comune di Ome			X
Comune di Castegnato		X	
Comune di Castel Mella		X	
Comune di Roncadelle			X
Comune di Travagliato		X	
Comune di Torbole Casaglia		X	
Comune di Ospitaletto		X	
Comune di Berlingo		X	

Assistono alla seduta del Tavolo zonale i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Anna Finazzi	X	
Dott.ssa Marisa Vivenzi	X	
Dott. Armando Sciatti	X	
Ass.Soc. Silvia Della Valle	X	
Dott. Eliana Breda	X	
Ass.Soc. Lara Ancelotti		X

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco del Comune di Gussago assume la presidenza ai sensi dell'art. 8.1 dell'accordo di programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.

COMUNE DI GUSSAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 05.05.03 **al** 20.05.03
il 21.05.03

Il Messo Comunale
L' impiegato addetto
Alessandro NAVA

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 01/04/2003

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO ZONALE.

IL TAVOLO ZONALE

Richiamata la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale a livello di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

Visti i verbali del Tavolo di Zona relativi alla seduta del 06/09/2002 n. 1/2002 nella quale è stato approvato il Piano di Zona del Distretto 2 e alla seduta dell'11.10.2002 n. 2/2002 nella quale il Piano di Zona è stato adottato in via definitiva mediante Accordo di Programma;

RITENUTO DI dover procedere a normare il funzionamento del Tavolo zonale per garantire maggiore funzionalità all'azione dell'organo di indirizzo competente alle scelte fondamentali di politica sociale sovracomunale;

VISTO l'art. 8.1 dell'accordo di programma che stabilisce le competenze del Tavolo Zonale come organo di indirizzo politico per la realizzazione degli interventi;

ESAMINATO lo schema di Regolamento per il funzionamento del Tavolo zonale predisposto dall'Ufficio Tecnico di Piano;

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente del Tavolo zonale pone in votazione il punto all'Ordine del giorno:
presenti: n. 9
favorevoli: n. 9
astenuti: n. 0
contrari: n. 0

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento il funzionamento del Tavolo Zonale allegato alla presente deliberazione formandone parte integrale e sostanziale;

2. di dare mandato all'Ufficio tecnico di piano per la predisposizione di un manifesto da distribuire successivamente a tutti i Comuni del distretto n. 2 Brescia Ovest;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Gussago

Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico di Piano
Dott.ssa Anna Finazzi

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DI PROGRAMMAZIONE ZONALE

1 . Il Tavolo Zonale

È composto da tutti i sindaci dei Comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma di cui alla legge 328/00 art. 19 comma 2 o da loro delegati, purché assessori o consiglieri comunali.

2 . Funzioni del Tavolo Zonale

Svolge funzioni di indirizzo complessivo del sistema integrato dei servizi sociali dell'ambito territoriale di riferimento, così come meglio specificato nell'Accordo di Programma.

L'Accordo di Programma definisce l'amministratore chiamato a presiedere il Tavolo di zona.

Il Tavolo Zonale può individuare al proprio interno un organismo rappresentativo composto da non più di sei con compiti di istruttoria, di formulazione di proposte e di raccordo operativo con l'Ufficio di Piano.

3 . Funzionamento del Tavolo Zonale

Il Tavolo zonale è presieduto dal Sindaco del Comune capo-zona, come da art. 8 dell'Accordo di Programma. In caso di assenza del Presidente, la Presidenza del Tavolo è assunta dal rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti, presente al Tavolo stesso.

Il Tavolo zonale viene convocato dal Presidente su sua iniziativa, su iniziativa del Tavolo politico ristretto o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il Tavolo zonale deve essere convocato almeno due volte all'anno.

Salvo diversa decisione del Tavolo zonale le sedute non sono pubbliche. Per la discussione di particolari argomenti è facoltà del Tavolo invitare soggetti esterni che non possono esercitare diritto di voto.

Il Tavolo zonale in prima convocazione adotta le proprie determinazioni con l'intervento dei 2/3 dei sindaci componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

In seconda convocazione la riunione è valida al raggiungimento della presenza del 50% degli aventi diritto.

Di norma le decisioni sono assunte con votazione palese. Sono soggette a scrutinio segreto le decisioni concernenti le persone.

La riunione del tavolo zonale deve aver luogo entro 10 giorni dalla richiesta e con un preavviso di almeno 5 giorni con avviso ai Sindaci anche mezzo fax e posta elettronica.

È ammessa la convocazione d'urgenza; in tale caso l'avviso deve pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta, anche tramite fax o posta elettronica con esclusione dal termine di preavviso delle giornate festive e prefestive e previa verifica telefonica delle presenze.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicate la data, l'ora e la sede dell'adunanza ed elencati gli argomenti di discussione, nonché il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Al fine di una migliore integrazione socio-sanitaria alle riunioni del tavolo zonale partecipa il Direttore di distretto socio-sanitario o suo delegato con funzione consultiva e senza diritto di voto.

4. Attuazione delle decisioni del Tavolo

In virtù della sottoscrizione dell'Accordo di Programma, gli Amministratori sono legittimati ad assumere decisioni nell'ambito del Tavolo zonale. Le decisioni assunte dal Tavolo zonale sono vincolanti per le Amministrazioni interessate.

Il Tavolo zonale individua il segretario, che curerà la verbalizzazione delle sedute e la redazione degli atti conseguenti.

La manifestazione della volontà del Tavolo zonale è documentata mediante la stesura, a cura del segretario stesso, di:

1. un processo verbale generale che deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli intervenuti, le fasi salienti della discussione, il risultato dello scrutinio e della proclamazione. Tale verbale dovrà essere inviato a tutti i presenti entro 10 giorni dalla seduta per i necessari controlli e le eventuali correzioni. Il verbale, integrato e corretto se del caso, verrà letto ed approvato nella seduta successiva e verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;
2. una sintesi del processo verbale, approvato seduta stante e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che conterrà unicamente, oltre agli estremi della seduta, l'esito delle votazioni sui punti posti all'ordine del giorno. Tale sintesi prova l'esistenza delle determinazioni in esso contenute che divengono immediatamente esecutive.

L'Ufficio di piano provvederà alla conservazione dei verbali e curerà altresì la trasmissione di copia della sintesi del processo verbale ai singoli Comuni per la sua affissione all'albo pretorio che dovrà avvenire con le stesse modalità di pubblicazione delle deliberazioni del consiglio comunale.

Il Tavolo zonale assume decisioni a maggioranza. Nel caso di una non adesione di uno o più Comuni ad un servizio-progetto-attività programmata, l'eventuale risparmio di fondi non potrà essere ripartito fra i Comuni non aderenti ma dovrà essere destinato ad una progettualità riferita all'intero ambito.

REGIONE LOMBARDIA
Giunta Regionale

Deliberazione n.VI/41788

Direttive per il funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci ai sensi dell'art.9, comma 6, della Legge Regionale 11.07.1997, n.31

A seguito di parere della Commissione consiliare
Numerazione precedente n.VI/39658 del 20 novembre 1998

del 5 marzo 1999

< *Omissis ...* >

Allegato "A"

Direttive per il funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci

IL DISTRETTO

Nell'ambito delle nuove Aziende Sanitarie Locali, il Distretto assume un ruolo decisivo, proprio in funzione della complessità dei servizi da erogare.

La stessa Legge Regionale di riordino individua il Distretto come "*Articolazione organizzativa su base territoriale il cui scopo è di assicurare il coordinamento permanente degli operatori e delle relative funzioni, la gestione dell'assistenza sanitaria, della educazione sanitaria, dell'informazione e prevenzione e delle attività socio-assistenziali attribuite alle competenze delle A.S.L. o delegate dai Comuni .....*".

IL RUOLO DEI COMUNI

La Legge di riordino ha riservato ai Comuni, attraverso la Conferenza dei Sindaci, un ruolo importante soprattutto attraverso la partecipazione alla programmazione delle attività, l'esame dei bilanci e le verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e dei bilanci stessi.

I Comuni attraverso l'Assemblea distrettuale dei Sindaci possono formulare proposte e pareri alla Conferenza dei Sindaci dandone comunicazione al Direttore Generale, in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi socio-sanitari ed esprimere il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.

ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI

L'Assemblea è composta da tutti i Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del Distretto.

L'Assemblea ha la sua sede in locali individuati d'intesa tra Direttore Generale dell'A.S.L. e il Presidente dell'Assemblea.

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea distrettuale dei Sindaci svolge le funzioni indicate nel punto della presente direttiva relativo al "ruolo dei Comuni".

L'Assemblea partecipa altresì alla Conferenza dei Servizi di cui agli artt.14 e 15 della Legge 241/90 quale strumento per verificare l'andamento dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei distretti monocomunali le funzioni dell'Assemblea sono assolte dal Sindaco o da suo delegato.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

La prima riunione dell'Assemblea dei Sindaci del distretto è convocata dal Direttore Generale dell'A.S.L.

Il Presidente dell'Assemblea viene eletto nella prima seduta, fra tutti i Sindaci del distretto, a scrutinio segreto, con unica votazione e con espressione di un'unica preferenza.

E' eletto il Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti viene eletto il Sindaco del Comune con maggiore anzianità di carica; a parità di anzianità di carica, viene eletto il più anziano di età.

Con le stesse procedure l'Assemblea elegge un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

In rapporto al numero dei Comuni che appartengono al Distretto ed alla sua complessità, l'Assemblea può individuare al suo interno un organismo esecutivo composto dal Presidente e da non più di 4 (quattro) Sindaci con compiti di istruttoria e formulazione di proposte in ordine alle funzioni attribuite.

Nei Comuni articolati in circoscrizioni, il Sindaco può delegare ai fini della rappresentanza nell'Assemblea distrettuale, i Presidenti delle circoscrizioni stesse.

ADUNANZE

L'Assemblea, in prima convocazione, adotta le proprie determinazioni con l'intervento della maggioranza dei Sindaci componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che non può avvenire prima di 24 ore, l'Assemblea è valida al raggiungimento di un terzo degli aventi diritto.

Di norma, le decisioni sono assunte con votazione palese.

Sono soggette a scrutinio segreto le decisioni concernenti persone.

Il segretario verbalizzante è designato dal Direttore Generale.

Le adunanze sono pubbliche, salvo i casi

per i quali è richiesta la votazione segreta.

In caso di adunanze segrete, funge da segretario verbalizzante il componente più giovane di età. Il relativo verbale è collocato tra gli atti riservati.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente convoca l'Assemblea:

- di propria iniziativa,
- su richiesta di almeno 1/3 dei Sindaci del Distretto,
- su richiesta del Presidente della Conferenza dei Sindaci,
- su richiesta del Direttore Generale dell'A.S.L.

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; la documentazione relativa agli argomenti da trattare è posta a disposizione dei componenti l'Assemblea presso la direzione dell'A.S.L. almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.

La riunione della Assemblea deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di cui al punto precedente.

La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto che deve essere recapitato ai Sindaci almeno 3 (tre) giorni prima della seduta.

E' ammessa la convocazione d'urgenza; in tale caso l'avviso deve pervenire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la seduta, anche tramite fax, o posta elettronica, con esclusione dal termine di preavviso, delle giornate festive e prefestive e previa verifica telefonica delle presenze.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicate la data, l'ora e la sede dell'adunanza ed elencati gli argomenti di discussione, nonché il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata, di norma, presso i locali già individuati d'intesa tra Direttore Generale dell'A.S.L. e Presidente dell'Assemblea.

ORDINE DEL GIORNO E TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE

All'ordine del giorno sono iscritti gli argomenti proposti:

- dal Presidente dell'Assemblea,
- da 1/3 dei componenti l'Assemblea,
- dal Presidente della Conferenza dei Sindaci,
- dal Direttore Generale dell'A.S.L.

Qualora l'ordine del giorno preveda la discussione di argomenti a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale, che coinvolgono direttamente gli enti gestori di servizi localizzati sul territorio del distretto, indipendentemente dalla sede di rappresentanza legale, l'Assemblea è integrata da rappresentanti degli enti stessi, che vi partecipano senza diritto di voto.

Per "enti gestori di servizi" si intendono, a questo fine, i soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, ancorché a rilievo sanitario, residenziali o diurni, sottoposti all'autorizzazione al funzionamento ai sensi della vigente normativa e non aventi carattere di temporaneità.

Sono comunque esclusi da tale rappresentanza i Comuni e le A.S.L..

Le modalità di designazione e l'utilità della rappresentanza, che sarà in ogni caso correlata al numero dei servizi esistenti sul territorio del distretto, saranno autonomamente definiti a cura di ciascuna A.S.L.

In ordine alla trasmissione della documentazione, validità delle adunanze, determinazioni assunte, discussioni, votazioni e pubblicizzazione degli atti e funzioni di segretariato valgono, in quanto applicabili e compatibili, le norme di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 11 del Regolamento della Conferenza dei Sindaci.

Possono partecipare alle adunanze, senza diritto di voto:

- il Direttore Generale dell'A.S.L.
- il Direttore Sociale
- il Direttore Sanitario
- il Direttore Amministrativo
- il Responsabile del Distretto
- i Responsabili dei Dipartimenti di prevenzione e dei servizi sanitari di base
- altri dirigenti od operatori dell'A.S.L., la cui partecipazione, concordata con il Presidente dell'Assemblea, sia ritenuta utile dal Direttore Generale.

DIRITTI DEI CITTADINI

I rapporti tra Assemblea e cittadini devono essere improntati alla trasparenza dell'attività amministrativa ed al mantenimento di corrette relazioni con il pubblico, con gli organismi di tutela dei diritti e con le rappresentanze delle Associazioni di Volontariato, nel pieno rispetto della "Carta dei Servizi" tenuto conto altresì del dettato della Legge 142/90 – capitolo III – artt. 6 e 7 "Istituti di partecipazione" e della Legge 241/90 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'Assemblea dei Sindaci promuove, almeno una volta all'anno, un incontro pubblico con i cittadini in cui illustra l'attività svolta.

L'Assemblea può promuovere consultazioni invitando a parteciparvi i cittadini dei Comuni facenti parte del Distretto, le loro Organizzazioni, anche Sindacali e le loro espressioni associative, ivi compresi gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi, anche nell'ottica dinamica ed evolutiva della "Carta dei Servizi".

A fini conoscitivi può invitare ad apposita udienza il Direttore Generale, il Responsabile del Distretto e i Responsabili dei Dipartimenti, in relazione ad argomenti che l'Assemblea intende portare all'attenzione della Conferenza dei Sindaci.

NORME FINALI

Per quanto non contemplato nelle presenti direttive, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al ruolo dei Comuni e dell'organizzazione distrettuale.